

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 17 gennaio 1978

N. 1 dell'O.d.G.
N. 241 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale: "Provvidenze per lo sviluppo dell'Artigianato Pugliese".

L'anno milienovecentosettantotto il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore 10,00, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Antonio Somma
vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte
consiglieri segretari i sigg. Aprile - Galatone
e con l'assistenza:
— del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale f.f. dott. Eraldo Panunzio
— del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione f.f. dott. Renato Guaccione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

| | Presenti | Assenti | | Presenti | Assenti |
|--------------------------------|----------|---------|---------------------------------|----------|---------|
| 1) Andretta avv. Aurelio | Pr | | 26) Luzzi dott. Francesco | Pr | |
| 2) Aprile ins. Brizio Leonardo | u | | 27) Margiotta avv. Giovanni | " | |
| 3) Augelli dott. Raffaele | u | | 28) Monfredi dott. Angelo | " | |
| 4) Baldassarre dott. Gaetano | | Pr | 29) Morea prof. Leonardo | u | |
| 5) Blandolino prof. Antonio | Pr | | 30) Palma avv. Vincenzo | " | |
| 6) Bergia dott. Carlo | u | | 31) Panico sig. Pasquale | u | |
| 7) Bortone avv. Giorgio | u | | 32) Papa sig. Giuseppe | u | |
| 8) Calvario avv. Pasquale | u | | 33) Papapietro sig. Giovanni | u | |
| 9) Cassano on. Michele | | Pr | 34) Piacquadio avv. Antonio | u | |
| 10) Ciocia dott. Graziano | Pr | | 35) Piccigallo ins. Benito | u | |
| 11) Ciuffreda avv. Pasquale | | Pr | 36) Princigalli sig. Giacomo | u | |
| 12) Clemente sig. Tommaso | Pr | | 37) Quarta dott. Nicola | u | Pr |
| 13) Colamonaco sig.ra Maria | u | | 38) Raimondo sig. Cosimo | | Pr |
| 14) Colasanto dott. Giuseppe | u | | 39) Rizzo prof. Marcello | Pr | |
| 15) Colonna cav. uff. Giuseppe | u | | 40) Romano avv. Domenico | u | |
| 16) Conte ins. Giuseppe | u | | 41) Romeo on. Antonio | u | |
| 17) D'Alena avv. Fedele | u | | 42) Rotolo avv. Nicola | u | |
| 18) D'Andrea geom. Nicola | u | | 43) Sasso on. prof. Giuseppe | u | |
| 19) Dilonardo prof. Giovanni | u | | 44) Somma sig. Antonio | u | |
| 20) Fantasia prof. Matteo | u | | 45) Scrice avv. Vincenzo | u | |
| 21) Fiore dott. Alessandro | | Pr | 46) Tarricone prof. Luigi | | Pr |
| 22) Fitto dott. Salvatore | Pr | | 47) Tatarella dott. Giuseppe | | Pr |
| 23) Galatone prof. Rocco | u | | 48) Trisorio Luzzi avv. Gennaro | | Pr |
| 24) Giampaolo ins. Filippo | u | | 49) Ventura sig. Antonio | Pr | |
| 25) Leucci sig. Giovanni | u | | 50) Zingrillo dott. Giuseppe | u | |

A relazione del sig. Presidente il quale informa l'Assemblea che primo argomento iscritto all'ordine del giorno è il disegno di legge "Provvidenze per lo sviluppo dell'Artigianato Pugliese".

Il consigliere Fitto svolge la relazione.

- Omissis -

Segue la discussione generale sul disegno di legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare il disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo il Presidente informa l'Assemblea che si deve votare il disegno di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;

- Preso atto della discussione generale sul disegno di legge;

- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli,

- con voti unanimi, espressi ed accertati peralzata di mano

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Provvidenze per lo sviluppo dell'Artigianato Pugliese", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

Il consigliere Clemente, chiede che il provvedimento legislativo di che trattasi venga dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

Posta ai voti, la richiesta è approvata all'unanimità.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Somma

I CONSIGLIERI SEGREPARI
Aprile - Galatone

LEGGE REGIONALE: "Provvidenze per lo sviluppo dell'Artigianato Pugliese".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Titolo I

Contributi in conto interesse alle imprese artigiane pugliesi sui mutui a medio termine su prefinanziamenti e concessione di garanzia regionale.

Art. 1

La Regione concede contributi in conto interessi sui mutui contratti dalle imprese artigiane iscritte negli albi provinciali della Regione Puglia, loro cooperative e consorzi, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, e destinati alla costruzione, all'acquisto, all'ampliamento e all'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi e la formazione di scorte.
(Approvato all'unanimità). 4.

Art. 2

Il Consiglio regionale, relativamente alla quota di contributi di competenza della Regione, con regolamento, determinerà i criteri prioritari, preferenziali o selettivi per categorie, per zone e per investimenti nella erogazione dei contributi di cui al precedente articolo, sulla base delle finalità di sviluppo e delle linee di programmazione.

Sino alla data di emanazione delle direttive di cui al precedente comma, le presenti provvidenze vengono erogate con

le stesse modalità e condizioni stabilite dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane.

(Approvato all'unanimità).

Art. 3

Agli effetti della concessione dei contributi di cui all'art. 1, la Regione partecipa con proprio conferimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane e di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, numero 949, e successive modificazioni.

Il conferimento regionale è destinato alla concessione del contributo in conto interessi sulla parte di finanziamento eccedente gli importi massimi ammissibili dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane, a pari condizioni, indipendentemente dal conferimento regionale medesimo e fino ai limiti massimi fissati dalle norme statali.

Tuttavia, nel caso in cui le disponibilità derivanti dal conferimento statale di cui al precedente comma risultino totalmente impegnate, il contributo regionale in conto interessi potrà essere concesso sull'intero importo del finanziamento.

(Approvato all'unanimità).

4.

Art. 4

La domanda di contributo a carico del conferimento regionale di cui al precedente articolo, è presentata alla Cassa per il credito alle imprese artigiane con le modalità previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, e deve contenere esplicita richiesta di poter usufruire delle agevolazioni di cui alla presente legge.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane effettua i necessari controlli per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo e per la effettiva destinazione del medesimo in modo conforme alle fi

nalità di cui alla presente legge.

La domanda di cui al primo comma del presente articolo, formalmente regolare, dovrà essere esaminata al massimo entro 45 giorni dalla data di ricezione da parte del Comitato Tecnico Regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, all'uopo integrato da tre consiglieri regionali designati dal Consiglio con voto limitato ad uno.

I rapporti fra Regione e Cassa per il credito alle imprese artigiane sono regolati da apposita convenzione da stipulare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

(Approvato all'unanimità).

Art. 5

La Regione Puglia, sulla base di apposita convenzione da stipulare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge con la Cassa per il credito alle imprese artigiane e/o con altri Istituti di credito, concede inoltre contributi in conto interessi sui prefinanziamenti che gli Istituti e le Aziende di credito potranno accordare in ordine alle operazioni di credito agevolato di cui all'art. 1 già deliberate, ma non eseguite, anche se non assistite da contributo regionale in conto interessi.

Gli Istituti di credito, deliberato il finanziamento ed in attesa dell'ammissione da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane ai benefici di legge, possono accordare immediatamente, a richiesta dell'imprenditore, un prefinanziamento di importo non superiore al 40% del finanziamento deliberato e al tasso annuo di interesse pari al "prime rate" attivo applicato dagli stessi Istituti.

Sono esclusi da tale agevolazione i finanziamenti eseguiti dagli Istituti ed Aziende di credito senza la preventiva ammissione ai benefici di legge da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

La quota di interesse a carico delle imprese artigiane beneficiarie sarà pari al 40% del predetto tasso; la differenza è posta a carico della Regione.

Le competenze agli Istituti di credito, per la quota di interessi a carico della Regione, verranno liquidate entro tre mesi dalla presentazione della dovuta documentazione.

(Approvato all'unanimità).

Art. 6

E' istituito presso la Regione Puglia un "Fondo regionale di garanzia" per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, a favore delle imprese artigiane pugliesi, effettuate, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI e successive modificazioni, e ammesse ai benefici del "Fondo" in base ai criteri e alle modalità previsti dal Regolamento di attuazione.

La predetta garanzia è di natura sussidiaria e si applica sull'intero ammontare della perdita, in linea capitale, che gli Istituti ed Aziende di credito di cui all'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito.

La stessa garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del Fondo e non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi nazionali o regionali.

Su domanda documentata degli Istituti ed Aziende di credito interessati, potrà essere concesso un anticipo, nella misura massima del 30% della perdita finale prevista e relativa a ciascuna operazione assistita dalla garanzia sussidiaria del Fondo regionale, purchè sia già iniziata la procedura di riscossione coattiva del credito.

(Approvato all'unanimità).

Art. 7

Le dotazioni finanziarie del "Fondo regionale di garanzia" sono costituite :

- a) dalle somme che gli Istituti ed Aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50% che gli stessi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario in linea capitale dei finanziamenti che siano ammessi alla medesima garanzia regionale;
- b) da un contributo della Regione di L. 1.200 milioni per l'esercizio 1978 e di L. 1.000 milioni annui in ciascuno degli esercizi successivi;
- c) da eventuali contributi dello Stato, Istituti ed Aziende di credito, enti, associazioni e terzi interessati allo sviluppo e all'ammodernamento delle Aziende artigiane pugliesi;

- d) dagli interessi attivi rivenienti dal deposito delle somme di cui al presente articolo.
(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo M.S.I.).

Art. 8

Il Fondo regionale di garanzia è amministrato da un Comitato così composto :

- a) dall'Assessore regionale all'artigianato, che assume la funzione di presidente;
b) dall'Assessore regionale al bilancio o un suo funzionario delegato;
c) da cinque consiglieri regionali, di cui uno assume la funzione di vicepresidente, eletti dal Consiglio Regionale con voto limitato ad uno;
d) dal direttore regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
e) da quattro esperti scelti fra quattro terne di nomi designate dalle associazioni regionali artigiane di categoria aderenti ad organismi più rappresentativi di livello nazionali, operanti in Puglia da oltre 10 anni ed in almeno tre province;
f) dal Presidente della Commissione regionale per l'artigianato.

Alle riunioni del Comitato assistono, con voto consultivo, i Presidenti delle Commissioni provinciali dell'artigianato di Puglia.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale all'artigianato.

Detto Comitato, è nominato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale.

In difetto di qualche designazione, il Presidente della Giunta regionale sostituisce l'esperto non designato da qualcuna delle Associazioni interessate con altro esperto designato dalle altre Associazioni".

Spetta al Comitato di deliberare in ordine :

- a) alle singole richieste di ammissione dei finanziamenti per le imprese artigiane alla garanzia sussidiaria del Fondo, presentate dagli Istituti ed Aziende di credito di cui all'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui allo art. 2 della presente legge e al Regolamento di attuazione;

- b) alle singole richieste di rimborso presentate dagli Istituti ed Aziende di credito di cui alla lettera a) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo;
- c) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del Fondo.

Le deliberazioni di cui alla lettera a) sono adottate dal Comitato entro 30 giorni dall'ricezione di ciascuna richiesta da parte degli istituti ed aziende di credito.

Al Fondo regionale di garanzia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo IV del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

(Approvato all'unanimità).

TITOLO II

Concessione di contributi in conto capitale alle imprese artigiane.

Art. 9

La Regione, al fine di incentivare lo sviluppo e lo ammodernamento dell'artigianato, eroga alle imprese artigiane, singole o associate, iscritte negli albi provinciali di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, contributi in conto capitale per :

- a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori;
 - b) l'acquisto di macchinari ed attrezzature;
 - c) gli allacciamenti elettrici, idrici e fognanti;
 - d) gli impianti per la depurazione dell'acqua, dell'aria, dell'ambiente;
 - e) l'adozione di misure antinfortunistiche atte a salvaguardare la vita e l'integrità fisica dei lavoratori.
- (Approvato all'unanimità).

Art. 10

Le categorie artigiane da ammettere ai benefici di cui al precedente articolo sono stabilite nel Regolamento, su proposta dell'Assessore, al ramo, sentita la Commissione Consiliare competente e previa consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo M.S.I. e del consigliere Calvario).

Art. 11

I contributi di cui all'art. 9 sono concessi dalla Regione, previa istruttoria e proposta delle Commissioni provinciali per l'artigianato, nella seguente misura:

- 15% per le opere di cui al punto a) del precedente articolo 9. Tale contributo sarà elevabile al 40% se i laboratori sono localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi e nei centri storici per le attività di artigianato artistico, purchè tali aree siano delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti;
- 40% per gli investimenti di cui ai punti b), c), d) ed e) del precedente articolo 9.

L'ammontare del contributo in conto capitale non potrà, comunque, superare l'importo di lire 15.000.000 ed è compatibile con le agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali e regionali e con i contributi sugli interessi, concessi tramite la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni, senza che i diversi benefici subiscano alcuna riduzione.

Non sono invece compatibili con altri contributi a fondo perduto ottenuti allo stesso titolo in virtù di leggi statali e regionali.

Le domande di contributo di cui al 1° comma del presente articolo devono essere presentate alle Commissioni provinciali per l'artigianato, che dopo l'istruttoria in ordine cronologico di arrivo, formuleranno le proposte all'assessorato competente, il quale dovrà, rispettando lo stesso ordine cronologico, proporre alla Giunta l'impegno di spesa relativo.

(Approvato all'unanimità).

Art. 12

Le imprese artigiane che abbiano fruito del contributo previsto dall'art. 9 possono presentare ulteriore domanda per un successivo contributo alle seguenti condizioni:

a) che siano trascorsi almeno tre anni per i macchinari e le attrezzature e 10 anni per le opere murarie dalla data di presentazione della precedente domanda accolta anche in applicazione della legge regionale 25.1.1974, n. 7;

b) che l'impresa sia in regola con i pagamenti relativi a quanto ammesso a contributo.

I beneficiari dei contributi sono vincolati alle seguenti condizioni:

a) le opere, le attrezzature, gli impianti e quanto previsto dall'art. 9 della presente legge non possono essere alienati per almeno cinque anni dalla data di presentazione della domanda di contributo accolta, salvo l'autorizzazione dell'Assessore competente e previo parere della Commissione provinciale per l'Artigianato, pena l'obbligo della restituzione da parte del beneficiario alla Regione di quanto è stato erogato;

b) nel caso che l'artigiano beneficiario del contributo in conto capitale si cancelli dall'Albo provinciale degli artigiani nei primi tre anni dalla riscossione del contributo è soggetto alla restituzione dello stesso, salvo i casi di morte o invalidità permanente del beneficiario.

(Approvato all'unanimità).

Art. 13

L'impresa beneficiaria del contributo in conto capitale, sotto comminatoria di revoca del contributo stesso, è tenuta:

a) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e della zona;

b) ad utilizzare nell'ambito dell'impresa quanto è stato ammesso a contributo.

La revoca del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa.

Alla vigilanza ed all'attuazione delle iniziative ammesse a contributo provvede l'Assessore competente.

(Approvato all'unanimità).

TITOLO III

Provvidenze a favore delle associazioni professionali degli artigiani.

Art. 14

La Giunta regionale è autorizzata, previo parere della Commissione consiliare competente, a concedere sovvenzioni e contributi per la realizzazione delle loro finalità istituzionali alle Associazioni regionali degli artigiani che siano emanazioni di organizzazioni nazionali operanti minimo in tre province della Puglia da almeno 10 anni.

(Approvato all'unanimità).

Art. 15

Le sovvenzioni di cui all'art. 14 possono essere concesse per iniziative volte alla formazione dei quadri dirigenziali, alla propaganda, divulgazione e sviluppo dell'associazionismo ad incrementare l'assistenza legale, fiscale, tributaria, tecnica, sindacale in favore degli artigiani e per ogni altra iniziativa riconosciuta utile dalla Regione allo sviluppo delle imprese artigiane pugliesi costituite in forma singola o associata.

(Approvato all'unanimità).

Art. 16

La Giunta regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dispone la concessione della sovvenzione in base alle domande delle Associazioni regionali interessate, presentate entro il 30 aprile.

Le sovvenzioni previste dall'art. 14 sono annualmente ripartite tra le Associazioni regionali di cui al citato articolo 14 nel modo seguente :

- a) per il 40% dell'importo totale diviso in parti uguali per tutte le organizzazioni;
- b) per il 60% rimanente, alle rispettive organizzazioni in proporzione diretta all'ampiezza di rappresentatività desumibile dai dati elettorali con cui sono state formate le Commissioni provinciali dell'Artigianato presso le Camere di Commercio.
(Approvato all'unanimità).

Art. 17

I contributi di cui all'art. 14 dovranno essere ripartiti dalle organizzazioni interessate per provincia.

Le domande dovranno essere corredate del rendiconto relativo all'utilizzo dei fondi dell'anno precedente.

Per l'anno 1978 la domanda per l'erogazione del contributo di cui al primo comma del presente articolo sarà corredata da un preventivo dell'attività da svolgere.

(Approvato all'unanimità).

Art. 18

Il Regolamento di attuazione della presente legge dovrà essere prorogabilmente emanato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa.

(Approvato all'unanimità).

TITOLO IV

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 19

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1978 sono istituiti i seguenti capitoli di spesa :

- a) - Cap.276/1 con la denominazione - "Contributi in conto interessi" - di cui all'art. 1
L. 2.200.000.000
- b) - Cap.276/2 con la denominazione - "Contributi in conto interessi per prefinanziamenti" - di cui all'art. 5
L. 500.000.000
- c) - Cap.276/3 con la denominazione - "Fondo di garanzia regionale " - di cui all'art. 7
L. 1.200.000.000
- d) - Cap.276/4 con la denominazione - "Contributi in conto capitale" di cui all'art. 9
L. 4.000.000.000
- e) - Cap.276/5 con la denominazione - "Provvidenze a favore delle associazioni regionali artigiane di cui all'art. 14
L. 300.000.000

Gli oneri relativi agli esercizi finanziari 1979, 1980, 1981, 1982, faranno carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali ai sensi dell'art. 2 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

La spesa autorizzata ai sensi della presente legge e non impegnata entro il 30 giugno dell'esercizio di riferimento potrà essere utilizzata nell'esercizio successivo a norma dell'art. 20, u.c. Legge 19.5.1976, n. 335.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo M.S.I.).

Art. 20

La legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7 è abrogata.
(Approvato all'unanimità).

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Aprile - Galatone

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Somma